

# L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno VII — Vol. XI

Domenica 2 Maggio 1880

N. 313

## LA NUOVA LEGGE BANCARIA INGLESE

La riforma stata effettuata nella legislazione bancaria inglese dall'atto del 1879, il quale consentì alle banche a responsabilità illimitata, di limitare la garanzia offerta dai proprii azionisti, introduce nel regime delle banche di quel paese una mutazione abbastanza rilevante per meritare di attirare l'attenzione anche all'estero.

È noto lo spavento che si diffuse tra i possessori di azioni bancarie in Inghilterra in seguito al famoso fallimento della Banca della città di Glasgow dell'ottobre 1878. Il passivo di questa banca, una delle principali della Scozia, non solo assorbiva 37 milioni di capitale e di fondo di riserva proprio della banca, ma lasciava uno scoperto di oltre 151 milioni, che dovevano versarsi dagli azionisti. La metà delle banche esistenti era ordinata secondo questa stessa forma, e poteva perciò da un momento all'altro urtare contro lo stesso scoglio, questo pericolo avrebbe bene potuto essere previsto: esso era una conseguenza necessaria del principio della responsabilità illimitata; ma il periodo di prosperità, che aveva preceduto quel sinistro avvenimento, aveva fatto dimenticare al pubblico inglese che quel principio includeva un pericolo reale ed enorme, sicchè l'esplosione avvenuta a Glasgow lo aveva come destato da un lungo sonno.

Si temette universalmente, e non a torto, allora che i possessori di azioni delle banche a responsabilità illimitata si sarebbero affrettati a venderle, onde respingere da sè tanta minaccia; dal che sarebbero derivati due danni: un grave e indebito svilimento sulle azioni, e la sostituzione di azionisti privi di mezzi di fortuna ad uomini danarosi.

La nuova legge fu introdotta appunto per impedirlo. Essa autorizzò tutte le banche a responsabilità illimitata a farsi registrare come limitate, anche nel caso in cui i loro statuti ne facessero loro divieto. La limitazione della responsabilità si doveva applicare però soltanto ai debiti contratti dopo la nuova registrazione, e non si applicava poi affatto ai biglietti di banca posti in circolazione. Le banche già esistenti sotto il regime della responsabilità-limitata potevano farsi registrare anch'esse secondo il disposto della legge nuova, la quale si estendeva del resto non alle sole banche, ma a qualsiasi società a capitale limitato (*Joint-Stock*).

Gli azionisti delle banche a responsabilità limitata erano personalmente tenuti sotto le leggi precedenti, e continuavano ad esserlo sotto la nuova, a contribuire pel pagamento dei debiti sociali, la differenza tra il capitale sottoscritto o nominale delle banche e l'ammontare del capitale versato. Questa

differenza nelle banche esistenti era assai grande al momento in cui la legge entrava in vigore. Nel suo complesso il capitale sottoscritto era di 1,670,158,000 lire, mentre il capitale versato non era che di sole lire 481,907,000, ciò che addossava agli azionisti una garanzia suppletiva di ben 1,185,245,000 lire. In aggiunta le banche registrate sotto la nuova legge erano autorizzate a portare il loro capitale nominale a qualsiasi limite loro piacesse, e disporre che tale aumento non dovesse mai venir richiesto eccetto che pel pagamento dei debiti nel caso di cessazione degli affari, ed erano autorizzate insieme ad estendere la stessa clausola a qualsiasi parte del loro capitale già sottoscritto e non ancora pagato.

I conti di tutte le banche dovevano essere esaminati, almeno una volta all'anno, da uno o più revisori, i quali non potevano avere la qualità di direttore o impiegato nella banca di cui si facesse la verifica. Del pari ogni situazione dei conti di una banca doveva essere sottoscritta dai revisori stessi, dal direttore della banca e da almeno tre membri del consiglio di amministrazione.

Era stato proposto che si richiedesse che le banche depositassero nelle mani di curatori, titoli pubblici o privati specialmente riconosciuti, per una somma sufficiente a guarentire il riscatto dei loro biglietti di banca esistenti in circolazione. Questo emendamento non è stato approvato; però i giornali finanziari di Londra riconoscono che le banche sono libere di fronte alla legge di destinare un fondo speciale per questo scopo, e alcuni consigliano alle banche di farlo. Nel fatto queste sono in generale provviste largamente di titoli di rendita pubblica e simili, e ciò appunto all'oggetto di ispirare maggiore fiducia nel pubblico sia pel riscatto dei biglietti come per l'adempimento di ogni altra loro obbligazione.

Come appare da queste disposizioni, lo scopo della legge fu di conciliare ad un tempo l'interesse degli azionisti con quello in specie dei portatori dei biglietti di banca; e mentre volle serbare a favore di questi ultimi il principio della responsabilità illimitata, lasciò che per tutte le altre obbligazioni assunte dalle banche le medesime allargassero o restringessero a talento la garanzia che intendono offrire ai loro creditori relativamente alla responsabilità degli azionisti.

Questa legge ottenne il migliore accoglimento tanto da parte degli azionisti che dei clienti delle banche, e la trasformazione di questi istituti da illimitati in limitati va compendosi rapidamente. Includendo, come è giusto, nel novero delle banche a responsabilità limitata la Banca d'Inghilterra, quella d'Irlanda e le tre più antiche di Scozia, il capitale versato da questa specie di banche sale ora

a 1525 milioni di lire, mentre le *unlimited banks* hanno un capitale versato di soli 425 milioni. Già la lista delle banche che si valsero delle disposizioni dell'atto del 1879, abbraccia le principali istituzioni del paese, dappoichè gli stessi grandi istituti bancari di Londra (quali la *London and Westminster Bank* e la *National Provincial Bank*) hanno creduto bene di farlo; ed il passaggio dall'una all'altra legislazione, che da prima sembrava gravido di disordini, avrà termine senza dar luogo al minimo inconveniente, quando esso sarà compiuto i risultati non mancheranno di esserne utili. Uno dei vantaggi principali che se ne attendono sta nell'attirare nel numero degli azionisti uomini che per ricchezza e posizione sociale sarebbero stati utili appoggio alle istituzioni bancarie, e che pei pericoli a cui l'acquisto di azioni dava luogo se ne tenevano lontani. In complesso le banche ne usciranno rinforzate, mentre i pericoli a cui esse vanno necessariamente incontro riusciranno meno terribili a coloro che in queste imprese applicano una parte dei beni loro di fortuna.

## LA CESSAZIONE DEL CORSO LEGALE

Siamo a soli due mesi di distanza dalla fine del giugno venturo ed ancora nessuno sa quali siano le intenzioni del governo relativamente al regime riserbato alla circolazione delle nostre Banche di emissione. L'incertezza, che da un gran tempo si è elevata in Italia a sistema di governo, ha particolarmente nelle materie economiche un'influenza tristissima. I suoi effetti che non si rendono a prima giunta facilmente sensibili, pesano per altro duramente sopra le industrie ed i commerci la cui vita ha bisogno di scorrere in mezzo a condizioni di cui sia assicurata la calma e l'uniformità. Sarebbe tempo che il governo lasciasse il contegno di un eccessivo riserbo, cessasse di nominare commissioni sopra commissioni e manifestasse nettamente il proprio divisamento, prestando ascolto agli insegnamenti della storia, ai consigli della prudenza ed alla voce della parte del paese più seria e più immune da pregiudizi.

Fratanto l'Associazione costituzionale Toscana ha con lodevole iniziativa tenuto testè una riunione in cui si è occupata appunto della questione del corso legale e prendendo in seria considerazione l'argomento, senza ira partigiana e senz'altra ispirazione che gl'interessi reali della nazione, ha deliberato due ordini del giorno con uno dei quali dichiarava che sarebbe da ritenersi pericolosissima per il commercio la cessazione del corso legale alla fine del prossimo giugno, e con l'altro si spingeva ad affermare la necessità di non far precedere la cessazione del corso forzato da quella del corso legale.

Ambedue queste risoluzioni consentono perfettamente con le idee che più di una volta abbiamo avuto occasione di esporre nelle nostre colonne.

Non v'ha per noi alcun dubbio che il passaggio dalla circolazione legale alla circolazione meramente fiduciaria della carta appartenente a ciascuno dei singoli istituti di emissione non potrebbe effettuarsi, senza restringere almeno momentaneamente la quantità dei loro biglietti. Anco quelli stabilimenti che

si sentono più solidi e che sanno di godere presso il pubblico amplissima fiducia dovrebbero prepararsi all'evenienza di un baratto della propria carta in proporzioni molto maggiori del solito, attesa la preferenza che, particolarmente nei primi momenti e soprattutto nei lembi del territorio italiano più appartati da quelli ove lo stabilimento esercita la propria influenza, il pubblico accorderebbe alla carta consorziale, di fronte a quei biglietti che non avesse ancora la morale certezza di potere spendere senza la minima difficoltà e senza trovare alcuno cui venisse in capo di rifiutarli.

Alcuni istituti di emissione sono in questo momento ben lungi dall'ispirare una fiducia illimitata e posseggono inoltre una circolazione che ha il grandissimo svantaggio di non poter servire ai pagamenti da farsi in grandissima parte d'Italia, ove non sono accettati e nemmeno conosciuti. Anco facendo astrazione, per non esser chiamati profeta di sventure, dal colpo fierissimo che a questi istituti potrebbe portare la cessazione del corso legale quando il pubblico, che non spinge ora la diffidenza fino al punto di presentare al baratto i loro biglietti, trovasse invece il comodo mezzo di liberarsene con un semplice rifiuto e col chiedere in luogo di essi la valuta consorziale, avete d'altronde maggiori vantaggi, egli è per fermo evidente che la necessità di far fronte ad un maggiore ed improvviso baratto in cui si troverebbero, qual più qual meno, tutte le banche di emissione dovrebbe determinarle a rafforzare le loro riserve ed a restringere la circolazione. Ciò che operebbero, sottraendo al commercio una parte importante delle risorse su cui desso solo fare assegnamento ed esponendole ad una non lieve perturbazione del credito pubblico in un momento in cui sarebbe vitalissimo intese il mantenerlo saldo e rigoglioso alline di ripa are le piaghe di un lungo periodo di sofferenze e di atonia.

Alcuni credono che varie Banche non avrebbero bisogno di diminuire notevolmente il loro portafoglio e che potrebbero ottenere lo stesso intento liquidando una parte importante dei loro impieghi diretti, ma anco questo sistema non è privo d'inconvenienti, poichè una gran massa di valori pubblici gettata improvvisamente sul mercato potrebbe dar luogo ad un deprezzamento subitaneo con pregiudizio incalcolabile di tutte le contrattazioni e con disturbo non lieve del mercato.

Or bene qual motivo vi è di lanciare il paese in questa via di cui ben si vedono i rischi, ma che lascia affatto nell'ombra la prospettiva di futuri vantaggi? Il motivo è pur forza riconoscerlo consiste in una quantità di pregiudizi di cui si sono alimentate le immaginazioni e di errori che corrono domesticamente per le bocche di tutti, come verità sacrosante. Da tutte le parti, per esempio, si sente ripetere che la cessazione del corso legale deve essere un avviamento verso la soppressione del corso forzoso, un primo passo destinato ad avvicinare la realizzazione di questo supremo desiderio nazionale, ma cotale asserto è invece precisamente il contrario della verità. Quando spuntasse il giorno auspicato in cui le condizioni economiche e finanziarie dell'Italia permettessero di sopprimere il corso coattivo della carta consorziale bisognerebbe appunto in quel giorno pensare a stabilire in via provvisoria il corso legale della carta bancaria. La storia dimostra la necessità di porre un anello di congiunzione fra il

regime del corso forzoso ed il regime della circolazione metallica, un ponte che faciliti senza crisi e senza gravi scosse il passaggio da una situazione anormalissima, eminentemente patologica del mercato, alla situazione normale offerta dal ritorno del medio naturale degli scambi. Ben lo avvertiva il conte di Cavour fino dal 1851 nella lunga discussione che ebbe luogo nel Parlamento subalpino sul progetto di legge avente per scopo di consolidare la costituzione della Banca nazionale sarda in previsione della cessazione del corso forzato dei biglietti stabilito in Piemonte nel 1848, e bene lo hanno avvertito dopo di lui i finanzieri francesi ed americani.

La Banca di Francia dopo la cessazione del corso coatto al principio del 1878 ha conservato ai suoi biglietti il corso legale, che non avevano prima del 1870, e l'estinzione del corso forzoso dei *greenbacks* avvenuta al principio dell'anno scorso ha lasciato sussistere il corso legale al biglietto delle banche nazionali americane.

Sopprimere il corso forzoso senza lasciar sopravvivere il corso legale alla carta bancaria, sarebbe una esperienza non più praticata dai finanzieri moderni, ed è facile intendere che sarebbe altresì una esperienza molto pericolosa. Infatti, ritornando improvvisamente il metallo nei canali della circolazione, e cessato l'obbligo di accettare la carta nei pagamenti, la circolazione stessa non può effettuarsi di subito con normale regolarità. Ancorchè sia rientrata in paese tutta la quantità di numerario bastante per provvedere alla massa complessiva degli scambi, essa non è di subito repartita in modo che tutti ne abbiano la quantità necessaria per le proprie contrattazioni, ed i luoghi ove tutti andrebbero a provvedersene sono appunto i forzieri delle banche. Indipendentemente affatto dalla fiducia inalterabile di cui queste potessero godere, e sebbene fossero da ritenersi assolutamente al coperto da qualunque sospetto, che un subitaneo accorrere del pubblico alle loro casse potesse imprimere al loro credito; tuttavia basterebbe il solo desiderio generale di palpeggiare il metallo da tanto tempo agognato per sospendere momentaneamente la circolazione dei loro biglietti. Nessuno vorrebbe averne in pagamento, preferendo chiedere invece dell'oro, e sorgerebbe quindi di per se stessa la necessità in ciascun detentore di carta, della quale dovesse far uso senza dilazione, di convertirla in oro mediante il baratto agli sportelli della banca. Da ciò un duplice guaio; pericolo di un urto terribile allo stabilimento emittente; contrazione improvvisa e gravissima del credito derivante dalla necessità in cui le banche si troverebbero, di distrarre grandissima parte delle proprie risorse dal commercio per rivolgerle a far fronte alle difficoltà della propria situazione. Vi sarebbe in ogni caso il pericolo di una crisi più o meno violenta, per scongiurare la quale potrebbe perfino rendersi necessario un pronto ritorno al corso coattivo della carta bancaria. La Banca d'Inghilterra volendosi nel 1817 rimettere in grado di riprendere i pagamenti in specie metallica ridusse i suoi sconti da 53 a 7 milioni di sterline, e benchè operasse ciò nel corso di 18 mesi, tuttavia il commercio ebbe a risentirne una crisi crudele. Ben altrimenti avviene se alla carta delle banche rimane per qualche tempo conservato il corso legale anche dopo la cessazione del corso forzoso, poichè come ottimamente avvertiva Cavour durante la discussione sovraccen-

nata: « quando vi è il corso legale, anche nei momenti di crisi vi è una certa quantità di carta che rimane necessariamente in circolazione pei bisogni della circolazione stessa, perchè quegli che sa di poter spendere fra due giorni il suo biglietto non si dà l'incomodo di andarlo a cambiare, sebbene abbia qualche sospetto sull'avvenire; » e soggiungeva con ragione che « col diminuire l'afflusso dei biglietti alla Banca in quei momenti di crisi si allontana la necessità di ricorrere ad un mezzo molto più violento, molto più dannoso. »

Adunque è un errore il credere che la cessazione del corso legale sia un mezzo di preparare il terreno alla cessazione del corso forzoso, imperocchè una politica economica prudente e non avventurosa consiglia invece di far sopravvivere il primo al secondo: laonde se in Italia il corso legale dovesse fra brevi istanti venir meno sarebbe forza ristabilirlo temporariamente di nuovo il giorno in cui si rendesse attuabile un'operazione destinata a liberare il paese dalla piaga della carta-moneta.

Altri consimili errori hanno acquistato credito presso di noi intorno a questo stesso argomento della circolazione cartacea. Così si ode comunemente ripetere da coloro i quali avversano la potenza acquistata dalla Banca Nazionale Italiana che il corso legale ridonda particolarmente a profitto di questo stabilimento e che sono le estese influenze di cui esso dispone che si agitano per assicurarne la conservazione, laddove il vero si è che esso ha invece in questo momento probabilmente il maggiore interesse alla sua cessazione. Si ode pure affermare dai più che il corso legale ha permesso agli istituti di credito di espandere in modo eccessivo la loro circolazione, laddove deve invece ritenersi che di questo inconveniente è interamente responsabile il corso forzoso e che poco o punto vi ha contribuito il corso legale.

Di quest'altri concetti falsi o inesatti tendenti tutti in ugual misura a fuorviare l'opinione pubblica relativamente all'opportunità di far cessare al più presto possibile il corso legale della carta bancaria, ad onta dei danni che potrebbe risentirne il commercio, terremo proposito in un prossimo articolo.

## SULLA CONVALIDAZIONE

### DEL PATTO DI PAGAMENTO IN MONETA METALLICA

Riferimmo già una circolare dell'onorevole Ministro di agricoltura e commercio, con la quale consultava le Camere di commercio e i principali Istituti di credito e di risparmio intorno alla convenienza di estendere la convalidazione del patto di pagamento in moneta metallica ad ogni specie di contrattazioni. Diremo brevemente le ragioni per le quali noi opiniamo per l'affermativa.

Consideriamo anzitutto il lato giuridico della questione. La legge 30 aprile 1874 (art. 5) estese ai biglietti consorziali la disposizione dei decreti del maggio 1866, che avevano reso obbligatoria in ogni sorta di pagamenti l'accettazione al valore nominale dei biglietti della Banca Nazionale e degli altri Istituti di emissione, malgrado qualsiasi convenzione in contrario. Si fece una eccezione pei dazi doganali

d'entrata, e per alcune categorie di obbligazioni dello Stato, ovvero di Società e Municipi, sebbene, a vero dire, il mantenimento del patto derivasse più dalla necessità e dalla volontà di serbare il credito che dà una sanzione legale che finora fa difetto. Una eccezione importante fu recata dalla legge del 1874, là dove dichiarò valida la stipulazione del pagamento in moneta metallica per le cambiali, pei biglietti all'ordine fra commercianti o per cause commerciali, pei conti correnti e pei depositi presso le banche e le casse di risparmio. Ora se questa disposizione era lodevole, non saprebbe vedersi perchè in giustizia non dovesse estendersi ad ogni specie di contrattazioni. Le eccezioni sono sempre illiberali, e d'altra parte essendo l'oro una merce come tutte le altre, è ragionevole che si paghi quello che vale, e che, chi dà oro riceva oro. A giustificare la eccezione non potrebbe esservi che il pericolo di un danno, nelle anormali condizioni del corso forzato.

Ed eccoci al lato economico della questione. Quali furono gli intendimenti coi quali venne introdotta nella legge del 1874 la disposizione sovraccennata intorno alle cambiali? Senza dubbio quello di facilitare lo sviluppo delle operazioni commerciali col l'estero, ma anche quello di preparare in un tempo più o meno remoto la cessazione del corso forzato mediante il ribasso dell'aggio. Tale speranza si appoggiava sulle seguenti considerazioni. Se la ricerca dell'oro non è la sola causa dell'aggio, fatto per sua natura molto complesso, è però una delle cause che influiscono sopra di esso in modo notevole. Tutte le volte che per qualsivoglia ragione si devono fare all'estero pagamenti in oro bisogna procurarselo, e meno ce n'è, e maggior premio esige. Il bilancio di uno Stato può essere in pari ed esistere l'aggio. Se invece per una causa qualunque, per esempio per le cresciute esportazioni, l'oro affluisce in paese, l'aggio sceme ebbe indipendentemente dalla quantità maggiore o minore della carta. Nel maggio 1867 la complessiva circolazione cartacea in Austria, come ricordava alla Camera l'onorevole Luzzatti, ammontava a 491 milioni di fiorini, e l'oro godeva di un aggio del 30 per cento. Alla fine di dicembre la circolazione era di 548 milioni di fiorini, e l'aggio scendeva al 19 per cento perchè le esportazioni erano cresciute in modo straordinario, tanto da essere valutate a 150 milioni di fiorini. La Francia eseguì il pagamento della indennità di guerra colla esportazione di soli 300 milioni in oro, i quali poterono presto dirsi ritornati per effetto del suo sviluppo economico, e quindi non vide deprezzare il biglietto.

In America si era ritenuto da molti che a volere che la carta sia più ricercata e quindi ne aumenti il valore, convenga procurare in ogni modo che i cambi si operino col mezzo della carta stessa, allontanando più che sia possibile l'oro dal mercato, e il Congresso cominciò una pena afflittiva a chi facesse vendite d'oro a consegna. Ma poco dopo abolì questa misura perchè l'aggio era salito 30 punti più in su di prima. Accadeva qui quello che è sempre accaduto per le leggi contro l'usura, che cioè i mezzi coercitivi fomentavano la speculazione, la quale diventa più ardita e impudente quanto più vede crescere a motivo della minacciata pena, l'eventualità del guadagno.

Il ministro Mac-Culloch nel 1868, nella dotta sua relazione al Congresso, chiedeva il riconoscimento

dei contratti in oro, e la legge americana del 1870 permise anche la costituzione delle banche di emissione in oro, la riserva delle quali è in oro, e i cui biglietti devono essere barattati in oro. Questi esempi che cosa sembravano di mostrare? Sembravano di mostrare che quando la moneta metallica circola in maggior quantità, il valore del biglietto a corso forzato rialza e non ribassa. Ebbene, si diceva, quando alle contrattazioni in oro venga data una base giuridica, l'oro espulso dal mercato ritornerà. Un contratto a lunga scadenza sotto il regime del corso forzato non sempre si fa perchè non può prevedersi il valore che la carta avrà dopo un certo tempo. Invece dato che le contrattazioni in oro siano permesse, molti che tengono l'oro nascosto o al più lo depositano in una Cassa di risparmio, lo impiegherebbero facendolo tornare alla luce. Se non che di fronte a queste considerazioni rimaneva pur sempre un qualche timore, quello cioè che l'ingrossare delle correnti metalliche avesse a rendere esuberante il biglietto consorziale e inacerbire l'aggio, e quindi si limitò il riconoscimento delle stipulazioni in moneta metallica alle cambiali, quasi per cominciare con una prima esperienza, come ebbe a dire l'onorevole Minghetti. E la Camera volle andare anche più cauta del ministero. Questo aveva proposto lo svincolamento delle riserve metalliche. Non gli pareva che le Banche non sarebbero state per usare tutta la prudenza nello impiego di queste, mentre l'usano quando si tratta dello sconto ordinario delle cambiali. Si diceva però: si prenderà l'oro dalle banche per fare una speculazione in piazza, e l'aggio alzerà, mentre le banche si esporranno al pericolo di essere pagate in carta perchè l'oro non ci sarà più. Argomenti questi per vero dire non molto solidi, ma che a ogni modo influirono a limitare lo svincolamento alla metà fino al termine del corso legale e ad ordinare che si effettuasse per gradi.

Quand'anche quest'oro fosse stato tutto svincolato, non avrebbe potuto avere molta influenza sull'aggio, nè avrebbe potuto ritardare la estinzione del corso forzato, che potrà venire solo in seguito a molti fatti e provvedimenti opportuni. E il giorno in cui si avrà la fiducia che veramente il desiderato momento si avvicini, l'aggio sparirà o quasi.

I fatti hanno provato la esagerazione dei timori che si nutrivano allora da alcuni, poichè noi vediamo che le cambiali metalliche o non figurano affatto nei resoconti degli Istituti di emissione o figurano per una cifra insignificante. E si capisce perchè ormai il paese è avvezzo alla carta, e quando questa è lo strumento legale di tutte le contrattazioni non v'è ragione perchè nella immensa maggioranza dei casi le stipulazioni non si facciano con essa. Taluni invece credono, e fra questi il Ministro, che lo scarsissimo effetto ottenuto dalla legge del 1874 per le cambiali metalliche, e quello quasi nullo ottenuto per i depositi, dipendano essenzialmente dal carattere eccezionale della disposizione, la quale non consente di stabilire un giro compiuto di affari in moneta metallica. Dunque per raggiungere i fini a cui mirava la legge del 1874 gioverebbe convalidare senza distinzione tutte le promesse di pagamento in moneta metallica. Ciò sottrarrebbe le contrattazioni a termine all'alea dell'aggio e particolarmente i mutui ipotecari. Se ne avvantaggerebbe l'operosità commerciale nelle re-

lazioni internazionali: i capitali esteri si investirebbero più facilmente in titoli italiani, quando questi venissero pagati nella sola moneta che ha un valore internazionale. E il fatto prova che la rendita dello Stato e altre obbligazioni pagabili in oro sono state facilmente accolte all'estero, mentre i titoli pagabili in carta può dirsi che non abbiano mercato alcuno fuori d'Italia. La libertà di movimento della moneta metallica fra l'Italia e l'estero agevolerebbe il pagamento dei dazi d'entrata e allo Stato la provvista dei fondi per pagamenti all'estero e a suo tempo faciliterebbe le operazioni intese alla ricostituzione delle riserve metalliche e alla cessazione del corso forzato. E queste considerazioni indurrebbero il ministro a farsi iniziatore della riforma in parola, ma, al solito egli nota che è degno di esame la obiezione da noi già esposta, il timore cioè che avvivate le correnti metalliche, prevale la consuetudine di far uso di monete d'oro e d'argento, diventi esuberante la circolazione consorziale e l'aggio si inacerbisca. Se non che il ministro risponde fin d'ora a cotesta obiezione, osservando che il maggiore svolgimento degli affari richiede maggior copia di istrumenti di circolazione, che alla scadenza molte obbligazioni in moneta metallica si pagheranno al cambio. Cita poi gli esempi dell'Austria e degli Stati Uniti per provare che la convalidazione del patto di pagamento in moneta metallica valse ad attenuare notevolmente i danni del corso forzato. Ad ogni modo la riforma gli pare di tale rilevanza da dover fare appello ai lumi delle persone competenti.

E di ciò diamo lode incondizionata all'on. Ministro, se non che mentre ci auguriamo che la riforma venga compiuta, non crediamo poi che in pratica avrebbe tali effetti da potere destare timori giustificati. Intendiamo dire che non crediamo che la quantità di moneta metallica che potrebbe entrare in circolazione sarebbe tale da portar seco quel deprezzamento della carta a cui abbiamo reiteratamente accennato, perturbando i rapporti economici e venendo così a nuocere a molte classi della società.

Ci auguriamo dunque la riforma progettata primo perchè corrisponde al diritto e toglie una eccezione che si risolve in un privilegio; secondo perchè l'inefficacia del patto legale potrebbe evidentemente portar seco molti inconvenienti; terzo perchè l'efficacia di questo patto, rassicurando gli stranieri, potrebbe attrarre maggiori capitali dall'estero in Italia; quarto perchè, almeno fino a un certo punto, i commercianti e lo Stato risentirebbero i benefici accennati dall'on. Ministro nella sua circolare.

Non crediamo poi che la riforma avrebbe conseguenze così larghe come altri, secondo le diverse opinioni, spera o teme, e ciò per varie ragioni, di cui ci piace di accennare le principali. Abbiamo veduto a che cosa si siano ridotte le cambiali metalliche presso gli Istituti di emissione. Vi si aggiungano pure quelle dei privati istituti, e resterà sempre una piccolissima somma di fronte al movimento complessivo delle cambiali o biglietti a ordine commerciali. Quanto ai depositi e ai conti correnti, la disposizione della legge è rimasta quasi lettera morta, sia per la speculazione sempre viva pel pagamento obbligatorio dei dazi in moneta metallica, sia perchè è probabile che poco sia l'oro che si

tiene nascosto e morto, e in questo caso si conserva nello scrigno domestico.

Dalla riforma si aspetterebbe un notevole incremento della operosità commerciale per ciò che tiene alle relazioni internazionali. Ma a queste non servono le cambiali? Si parla di mutui ipotecari. Ma il mutuo ipotecario è una operazione di natura sua nazionale, in questo senso che il mutuante ha bisogno di conoscere bene la persona a cui presta e lo stato del fondo su cui gli viene data la ipoteca, e ciò non è in generale possibile allo straniero. Ora in paese, come abbiamo osservato di sopra, l'uso della carta ormai esiste, e non si sa capire quanta probabilità ci sarebbe che il contratto si stipulasse in oro, tanto più che esiste la legittima speranza che col miglioramento delle nostre condizioni il valore della carta crescerà piuttosto che scemare. E riteniamo del pari che in molte contrattazioni le parti porrebbero la clausola del pagamento facoltativo al cambio (e la legge, accordando *piena sanzione* al patto in oro per giustizia e per sostenere il nostro credito all'estero, dovrebbe concedere *espresamente* quella facoltà) appunto perchè all'interno la carta è lo strumento legale dei cambi e torna più comodo aver carta che oro, quando non si perde la differenza, e il fatto di tutti i giorni lo prova. Quanto allo Stato, ha pagato all'estero in oro; Società e municipii hanno emessi e collocati titoli pagabili in oro malgrado la inefficacia legale del patto, più forse pel credito di cui godevano che per ignoranza della nostra legislazione per parte degli stranieri; onde per questo lato le cose non muterebbero grandemente. Si aggiunga che la ricerca dell'oro è sempre viva pel pagamento obbligatorio dei dazi in metallo, e quindi tutto considerato, per quanto la progettata riforma oltrechè rispondere ai principii di diritto potesse attrarre maggior copia di capitali in Italia, persistiamo a credere che in nessun caso le correnti metalliche crescerebbero tanto da rendere esuberante la circolazione consorziale e da recare una perturbazione nei rapporti economici. L'Italia non vedrebbe radicalmente mutata la situazione presente; essa resterebbe probabilmente in sostanza quel che è ora, sebbene al quanto migliorata in fatto e corretta in diritto; ma certo non avrebbe, a nostro avviso, a temere alcun danno.

## La questione delle Banche Svizzere

(Continuazione, vedi numero 310)

### III

Ciò che dà alla questione delle banche svizzere un carattere saliente di attualità è il contrasto singolare che si manifesta fra lo sviluppo prospero di queste banche e l'ostilità più o meno viva che incontrano in una notevole parte del paese.

Vi è dunque da domandarsi, prima di tutto, d'onde può venire un simile contrasto. Ma la sola enunciazione dei torti imputati alle banche dai loro avversari basta per far vedere che il disaccordo di cui le banche sono il soggetto dipende essenzialmente da questo, che non ci si intende sulla natura

del biglietto di banca, nè, per conseguenza, sull'organizzazione che devono avere gli stabilimenti che presiedono alla sua creazione.

La nostra strada si trovava, da quel momento, tracciata. La questione delle banche svizzere deve cominciare, se si vuole trattarla logicamente, dallo studio del biglietto di banca, e questo studio ci ha forniti i dati seguenti. — Il biglietto di banca è un semplice segno di credito, un pegno di credito sulla banca che lo ha emesso, una promessa di pagamento, fatta da questa banca, ed il suo passaggio di mano in mano non opera che un trasferimento del credito di cui esso è il pegno. — Il biglietto di banca non è dunque niente affatto un segno monetario o carta-moneta, neppure è un titolo di credito pubblico, come è, per esempio, un buono del tesoro, od una iscrizione di rendita. Lo Stato non c'entra per nulla, esso non lo ha nè creato nè garantito. — Lo Stato non ha dunque il diritto di fare della creazione dei biglietti di banca un monopolio nè un privilegio, e non ha neppure il diritto di limitare la loro creazione. La sua legittima missione, in questa materia, consiste nell'esigere rigorosamente dalle banche, che esse adempiano l'impegno preso, di pagare a vista i loro biglietti e di fare tutto il necessario tanto per reprimere, quanto per prevenire la violazione di questo impegno.

Il biglietto di banca è creato principalmente per servire di strumento allo sconto della carta di commercio e rendere, con ciò, questo sconto più abbondante e meno costoso. È solamente in questo senso che il biglietto di banca supplisce la moneta, ed ancora questa supplenza, quantunque utilissima, non è che provvisoria, poichè il biglietto resta sempre un **BIGLIETTO**, cioè una promessa di pagamento che la banca sarà obbligata di saldare in contanti un giorno o l'altro.

Ecco un insieme di nozioni-principii che l'esame solo dei fatti mette in rilievo e che non dipende affatto dallo spirito di sistema, nè dalle opinioni preconcette. Queste nozioni hanno dunque una certezza scientifica e sono al sicuro da qualunque confutazione. Diamo adesso i complementi naturali ch'esse riscontrano nello studio di questo genere di banche, ai quali incombe la creazione dei biglietti *a vista al portatore*.

Come avviene ch'è, il biglietto di banca sia atto a supplire la moneta per lo sconto della carta di commercio, e, sussidiariamente, a sostituire il credito della banca ai crediti particolari nella circolazione generale? Questa notevole attitudine del biglietto di banca, sorgente di tanti errori, è dovuta, primieramente, all'essere sbarazzato di due condizioni inerenti alla carta di commercio, cioè, *la girata*, e *la data della scadenza*, secondariamente, all'essere emesso e garantito da uno stabilimento creato e provveduto espressamente a questo scopo, ed al quale si dà, perciò, il nome di *Banca di circolazione* o *di emissione*. E, osservando bene, si vedrà che è, in ultima analisi, il meccanismo proprio di questa banca che rende possibile l'esistenza e l'impiego senza pericolo, di un segno di credito provvisto di simili attitudini.

Il biglietto di Banca, infatti, essendo pagabile *a vista al portatore* si trova, perciò libero dalle due condizioni, *la gira* e *la scadenza*, che si oppongono alla facile trasmissione della carta di commercio e fanno chiedere il suo sconto, ma questo biglietto è

accettato in luogo di numerario, soltanto perchè resta pagabile all'istante e ad ognuno, dalla banca da cui è stato emesso e di cui porta la firma. Questa accettazione implica dunque una fiducia intiera nella solvibilità perpetua della banca, e, perchè questa fiducia esista, bisogna che la detta banca possieda delle risorse proporzionate ai suoi impegni e perfettamente conosciute. È per questo che una buona costituzione finanziaria, e la pubblicità costante delle operazioni sono le due basi sulle quali riposa tutto il credito della banca di circolazione.

Ma questa buona costituzione finanziaria in che consiste? Essa consiste nell'accordo fra l'organismo della banca e la parte ch'essa è chiamata a rappresentare? Qual'è questa parte? Sostituire, il più che è possibile, all'impiego della moneta un semplice segno di credito, sempre rimborsabile in moneta. Parlando esattamente, tutta la parte, tutta l'utilità della banca di circolazione si riduce a ciò.

Solamente ciò non è poco, poichè impiegando il biglietto di banca a scontare la carta di commercio si abbassa il prezzo o il tasso di questo sconto, ciò che vuol dire che si tende energicamente a produrre l'abbondanza, la regolarità ed il buon mercato del capitale monetario, e di più, dotando la circolazione di una carta di credito pieghevole, comoda e sicura si economizza, nelle transazioni giornaliere, una quantità più o meno grande di moneta metallica.

Questi sono, sicuramente, dei servigi eminenti resi dalla Banca di circolazione, e bisogna aggiungervene ancora uno. La Banca di circolazione essendo obbligata di far fronte in ogni tempo alle domande di rimborso dei suoi biglietti, deve avere una riserva metallica, sempre alla portata di queste domande, da cui deriva che se la penuria monetaria si annunzia nel paese e lo minaccia, è la Banca di circolazione che, per la prima, accorgendosi all'aumento di domanda di rimborso dei suoi biglietti deve portarvi un rimedio procacciandosi a qualunque costo dall'estero, se è necessario, la moneta che reclama questo rimborso. La Banca di circolazione si trova così incaricata a nome della sua propria salute dell'approvvigionamento del mercato monetario nei giorni di crisi, nello stesso modo che essa permette e facilita il suo alleggerimento, nei giorni di eccesso o di abbondanza, con un più largo impiego dei suoi biglietti.

Così, insomma, la Banca di circolazione governa il credito commerciale, diminuisce il prezzo del denaro, procura agli uomini d'affari un supplemento considerevole di risorse ed al mercato monetario un livello tanto regolare e tanto favorevole che meglio non si potrebbe avere.

Si capisce che attribuzioni così importanti e così delicate impongono alla banca che ne è rivestita un modo di esistenza tutt'affatto speciale e sotto mettono la sua costituzione finanziaria e così pure i suoi metodi d'azione ad esigenze che non le è possibile di eludere senza esporsi alla rovina. Noi lo dimostreremo nel nostro prossimo articolo.

H. DAMETH.

## CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

**Camera di commercio di Milano** — Nella Seduta del 10 aprile decorso si continua la discussione sulla *oppor unità di convalidare il patto di pagamento in moneta metallica* incominciata nella seduta del 31 Marzo precedente.

Si comincia con la lettura della seguente relazione della Commissione nominata per lo studio dell'argomento.

La Commissione nominata per deliberazione presa da codesta onorevole Camera di Commercio nella seduta del 31 marzo p. p. ha trovato di pronunciarsi favorevolmente in merito alla opportunità di estendere a tutte le contrattazioni indistintamente la convalidazione del patto di pagamento in moneta metallica.

Varie considerazioni hanno indotto la vostra Commissione a riconoscere che la progettata riforma potrà apportare sensibili vantaggi agli interessi economici del nostro paese.

Le contrattazioni dell'Italia coll'estero sono ora piuttosto difficili e ristrette perchè gli stranieri hanno ripugnanza ad affrontare i rischi delle variazioni dell'aggio.

Qualora invece la promessa di pagamento in oro venisse legalmente riconosciuta, si potrebbero facilitare ed estendere le nostre relazioni internazionali ed indurre l'estero ad entrare in maggiori affari con noi.

Da ciò ne conseguirà che all'Italia pure sarà dato approfittare dei vantaggi che può apportare allo svolgimento del commercio il movimento internazionale dei capitali. Una volta giuridicamente riconosciute la contrattazioni in oro, i capitali esteri affluiranno in Italia in maggior copia, e potranno trattenervisi.

Così pure i titoli emessi in Italia colla clausola del pagamento in oro troveranno più facile il collocamento all'estero, il che ora non avviene in causa dell'inefficacia legale di tale clausola.

Inoltre giova notare come l'introdursi delle contrattazioni in moneta metallica possa considerarsi come un primo avviamento all'abolizione del coso forzoso.

Finalmente si renderanno più facili e più frequenti le contrattazioni a lunga scadenza, imperocchè i capitalisti non avranno più a temere all'epoca della restituzione dei loro capitali di incorrere nell'alea dell'aggio.

Alla opportunità di convalidare la promessa di pagamento in oro viene da molti apposta l'obbiezione che, affluendo in Italia la corrente metallica, la massa cartacea in circolazione possa diventare esuberante, e quindi subire un grave discapito per mancanza d'impiego, il che naturalmente produrrebbe un sensibile aumento dell'aggio.

Se il provvedimento di cui trattasi fosse stato adottato immediatamente dopo la introduzione del corso forzoso la Commissione ritiene che infatti avrebbe potuto verificarsi una grande ricerca di oro, e che conseguentemente la carta moneta sarebbe stata abbandonata. Ma ora che il pubblico si è avvezzato a considerare il biglietto come valuta legale, ed a servirsene in tutte le giornaliere transazioni, ora che si nota una certa qual preferenza nei contraenti a risolvere le contrattazioni stipulate

in oro col pagamento in carta più l'aggio corrispondente al cambio, non v'ha ragione a credere che la massa cartacea circolante abbia a riuscire eccedente ai bisogni contrattuali, e che abbia a verificarsi la temuta alterazione dell'aggio.

Inoltre la Commissione ritiene che per un tempo relativamente lungo l'oro non potrà affluire in gran copia da noi, e che continuerà a prevalere la consuetudine anzidetta di stabilire sia alla stipulazione del contratto che all'epoca della scadenza che i pagamenti si abbiano ad effettuare al cambio.

La vostra Commissione sarebbe però del parere che il pagamento al cambio nelle contrattazioni stabilite in valuta metallica debba lasciarsi facoltativo alle parti, e non venire riconosciuto da una espressa disposizione di legge, giacchè se così fosse, i vantaggi che si sperano dalla progettata riforma potrebbero diventare pressochè illusori. Siffatta misura, mentre non sarebbe per noi di notevole utilità, imperocchè riteniamo che i pagamenti fra nazionali si faranno quasi sempre al cambio, ci potrebbe screditare all'estero. Noi dobbiamo invece far di tutto per indurre gli altri Stati, e specialmente quelli che sono legati coll'Italia da convenzioni monetarie, ad entrare in rapporti d'affari con noi, e ad investire in paese i loro capitali, e perciò dobbiamo desiderare che vengano sancite le norme favorevoli ad ispirare all'estero la più ampia fiducia.

La vostra Commissione deve riconoscere che la proposta ministeriale va appoggiata da codesta rappresentanza commerciale, perocchè il commercio deve accogliere favorevolmente quelle riforme intese ad accordare parità di trattamento ad ogni ordine di contrattazione, e ad abolire il sistema delle eccezioni, che inceppano il libero andamento degli affari.

Ed invero va risguardata come una disposizione essenzialmente eccezionale quella che ammette le stipulazioni dei pagamenti in denaro sonante solamente per le cambiali, pei biglietti all'ordine fra commercianti e per cause commerciali per conti correnti e per depositi presso le Banche e le Casse di Risparmio, mentre per tutte le altre contrattazioni un tal patto non ha efficacia legale, come pure non si sa vedere perchè non dovrebbero accordare indistintamente a tutti, e non soltanto, come è stato proposto agli Istituti di credito debitamente riconosciuti il diritto degli assegni bancari (*chèques*), il cui uso è ormai generalizzato negli altri paesi.

I privilegi sono sempre da condannarsi, e tanto più in linea economica, per cui crede la Commissione che si debba approvare la proposta del Ministero di convalidare il patto di pagamento in valuta metallica, locchè lascia sperare che esso vorrà continuare sulla via che ha impresso a percorrere, e che verrà esteso il beneficio della parità di trattamento altresì ad altre categorie d'affari, che ora non ne fruiscono.

Aperta la discussione su tale relazione, Villa-Pernice, il quale chiamato dalla Presidenza a far parte della Commissione, fu impedito dall'intervenire alla unica seduta della medesima dal dovere di assistere, pur come delegato dalla Camera di Commercio, ad altra riunione indetta per la stessa ora, dichiarò di non poter associarsi affatto alle conclusioni della relazione, perchè — come era noto — egli ha una opinione affatto diversa, già manifestata nella pre-

cedente seduta; opinione che avrebbe forse potuto modificare solo in quanto gli si fosse lasciato agio di prender parte alla discussione in seno alla Commissione.

Ora il rapporto di questa non basta a persuaderlo d'essere in errore; è detto ivi difatti che l'abitudine invalsa nella popolazione d'accettare la moneta cartacea basterà ad evitare praticamente i guai, che naturalmente deriverebbero dalla necessità del pagamento in oro, quando il relativo patto entrasse nell'uso generale del paese. In merito a ciò egli ammette che l'uso, forzatamente prevalso da quattordici anni, di valersi nei contratti dei biglietti di banca non sarà senza qualche benefico effetto qualora il patto di cui si discorre venisse convalidato; anzi vi saranno casi in cui, indipendentemente dalla abitudine, non si potrà, neppur volendo prescindere dal ricevere la carta, e cioè quando si trattasse dell'adempimento di contratti stipulati precedentemente alla legge che vien progettata. Tutto ciò però non toglie che l'abitudine non spontanea, ma forzata, di accettare la carta possa scomparire, una volta che sia tolta quella coazione per cui oggi sussiste; sta dunque che la convalidazione del patto di pagamento in oro implica la abrogazione legale del corso forzoso, e tende manifestamente in ogni caso a creare una forte concorrenza alla carta moneta. Ora quando si faccia riflesso che il biglietto consorziale non è un titolo veramente governativo, inquantochè è garantito dalle sei Banche d'emissione, nasce il dubbio se il Governo possa farsi autore d'una legge il cui unico scopo sarebbe quello di menomare quanto più è possibile, per via indiretta, gli effetti d'una convenzione liberamente da lui stipulata colle predette Banche, le quali dovrebbero ciò malgrado rispettarne le clausole per esse meno favorevoli.

Tuttavia, anche astrazione fatta da queste pure importanti considerazioni, il comm. Villa-Pernice continua dicendo che anch'egli apprezza la speranza di coloro che nella convalidazione del patto di pagamento in oro ravvisano il primo passo verso la abolizione del corso forzato; ed entrando nel loro ordine d'idee, non combatterebbe il progetto ministeriale quando lo vedesse accompagnato da provvedimenti intesi a paralizzare i mali dell'abbondanza del denaro, che conseguirebbe alla duplice circolazione cartacea e metallica; e tali provvedimenti crede che dovrebbero consistere nell'ammortizzazione graduale dei biglietti. Senza tale correttivo i detentori della carta soffrirebbero sensibili danni pel deprezzamento di questa, e più di tutti ne soffrirebbe il Governo nelle cui casse a preferenza che altrove affluirebbero i biglietti inconvertibili.

Il Presidente fa avvertire che le sollecitazioni avute dal Ministero di rispondere alla circolare sulla quale si discorre impedirono, suo malgrado, alla Commissione di prorogare la propria riunione in modo da render possibile l'intervento del preopinante.

Fuzier constata che la Commissione, dispiacentissima del non intervento dell'onorevole Villa-Pernice nel suo seno, ha tenuto tutto quel conto, che per essa era possibile, del di lui parer contrario, dando lettura del verbale in cui, in precedente seduta della Camera, egli aveva manifestato le proprie idee, ma che, in faccia all'urgenza dichiarata dal Presidente, non ha potuto a meno di arrivare ad una conclusione malgrado l'assenza di due dei suoi membri.

In quanto alle obiezioni dell'onorevole Villa Pernice, gli pare sieno di natura specialmente legale e di spettanza del Parlamento, quando il progetto sarà dal medesimo discusso. Crede che interrogata la Camera di commercio sulla convenienza di estendere la validità di tutte le promesse di pagamento in valuta metallica, essa debba preoccuparsi anzichè del dubbio che tale proposta possa tornare lesiva alla legge del corso forzoso, dell'utile che ne potrà ridondare al commercio e al paese.

Tale utile gli sembra non possa essere posto in dubbio se si considera l'aumento che ne potrà derivar negli affari internazionali e la maggiore affluenza di capitali esteri attualmente rivolti altrove per la tema dell'alea nell'aggio dell'oro.

Crede inoltre che il timore manifestato dall'onorevole Villa Pernice di pleora di biglietti per maggior circolazione dell'oro non sarà per verificarsi, poichè per certo la maggior parte degli affari conclusi in oro saranno alla scadenza dei pagamenti soddisfatti in carta al cambio della giornata.

Villa soggiunge delle osservazioni a sostegno degli apprezzamenti espressi da Fuzier: egli riconosce che in teoria le obiezioni del comm. Villa Pernice sono fondate, nel senso che se il patto del pagamento in oro dovesse trovare in pratica larghissima applicazione, certamente le cose procederebbero come se fosse intervenuta l'abolizione del corso forzoso; e siccome a questa il paese non è preparato, così non mancherebbe di verificarsi una crisi assai grave. Ma ciò sarebbe stato temibile soltanto se la convalidazione dell'obbligo del pagamento in oro fosse stata sancita poco dopo l'attuazione del corso forzoso, quando l'abitudine delle contrattazioni in oro, per esser ancora recente, avrebbe potuto tenere il sopravvento sulle disposizioni pel corso forzoso dei biglietti di banca e dar luogo quindi al ripetersi degli inconvenienti verificatisi in analoghe circostanze, dopo il 1849, quando fu stabilito il corso forzoso, ma non esclusivo, delle note di banca. Oggi invece siffatti timori sarebbero affatto infondati, perchè l'abitudine fatta al ricevimento dei biglietti è tale, da escludere la probabilità che vengano rifiutati quando venissero offerti — ben inteso coll'aggiunta dell'aggio — nel pagamento di debiti convenuti in oro: anzi soggiunge alcuni fatti da cui emerge come la previsione di una non remota abolizione del corso forzoso, divenuta quasi generale, fa sì che non si trovi facilmente da collocare titoli in oro, inquantochè il prestatore d'oro dell'oggi teme di veder deprezzarsi il suo capitale il dì della restituzione, se l'aggio fosse scomparso.

Cozzi ammette che la carta proseguirà in pratica ad avere facile corso sul mercato, e trova ragione a persuadersi di ciò nel considerare che oggi essa viene accettata pur nel soddisfacimento dei contratti di sete asiatiche che per uso generale si negoziano in oro. Quindi non teme guai seri dalla convalidazione del patto di pagamento in moneta metallica: tuttavia non gli riconosce neppure il potere di attirare in Italia i capitali esteri, ai quali mancherebbe l'attrattiva di sufficiente lucro, essendovi già tale abbondanza di denaro in Italia da mantenere lo sconto ad un tasso poco remuneratore.

Pedroni conferma gli apprezzamenti dei preopinanti circa la continuazione in pratica, dell'impiego della carta, aggiungendo che la convalidazione del patto di pagamento in oro deve avere specialmente



per effetto di facilitare, garantendoli, i contratti coll'estero; quanto alla importazione dell'oro, non è cosa che le sia necessariamente dipendente, inquantochè il saldo degli affari coll'estero si fa per mezzo di *tratte*, e quindi non è a temerne una tale affluenza di moneta metallica da provocare l'inconveniente avvertito dall'onorevole Villa Pernice; invece quella importazione non può esser che l'effetto in principal modo di una notevole eccedenza delle esportazioni sulle importazioni.

Fuzier consente nell'idea che la convalidazione del patto di cui si discorre non basti per sè stessa a chiamar l'oro in Italia; ma fa osservare che gioverà a chiamarvi i capitali, specialmente per investirli nei titoli di imprese industriali e ferroviarie che vanno mano mano aumentando: del che però Cozzi mostra di dubitare, non ravvisando che attualmente almeno, vi possa esser interesse in tali investimenti.

Il Presidente domanda che la Camera, quando — come pare — abbia ad esprimere parere favorevole all'idea del ministro, soggiunga il consiglio (che dal rapporto della Commissione sarebbe escluso) di accompagnare cioè la convalidazione del patto di cui si tratta colla prescrizione per la quale sia ammissibile il soddisfacimento in biglietti delle obbligazioni convenute in oro, purchè colla aggiunta dell'aggio nella misura corrente al dì del pagamento.

Inoltre il Presidente vorrebbe che un'altra prescrizione si aggiungesse nell'eventuale progetto di legge, e cioè quella per cui fosse dichiarata chiaramente l'inefficacia del patto di pagamento in oro stipulato in contratti precedenti all'approvazione della nuova legge.

Su questo secondo punto molti dei presenti fanno osservare che il principio — già sancito nel diritto nostro — della non retroattività della legge fa apparire superflua una nuova esplicita dichiarazione al riguardo; tuttavia non può essere che di vantaggio il ripeterla, e quindi acconsentono nella proposta del Presidente.

Sull'altra proposta invece relativa alla facoltà di sostituire nei pagamenti il biglietto alla moneta metallica, pur coll'aggiunta dell'aggio, sono tutti d'accordo nel respingerla, ritenendo che la convalidazione del patto di pagamento in oro deve essere rispettata nelle sue naturali conseguenze, tra le quali prima quella di soddisfare l'obbligazione nel modo appunto secondo cui fu convenuto.

Ciò stant., e nessuno prendendo più la parola sull'argomento, il Presidente mette ai voti le proposte della Commissione formulate nella relazione di cui fu data lettura, coll'aggiunta di quella concernente la assoluta esclusione d'ogni effetto retroattivo della legge che venisse promulgata. — Tali proposte risultano approvate alla quasi unanimità.

Avanti di passare all'ultimo oggetto all'ordine del giorno, il cav. Villa prega la Camera a voler fermare la sua attenzione sovra un punto, incidentalmente toccato nella relazione ora indicata, e cioè sulla esclusione dei privati dal beneficio delle disposizioni contenute nella legge, oggi in discussione al Parlamento, sugli *assegni bancari*. Tale esclusione non sembra sufficientemente giustificata; ed egli, a nome suo e del comm. Brot e di altri banchieri, esprime quindi il desiderio che la Camera presenti una petizione al Senato (dacchè alla Camera

dei Deputati la legge fu già approvata) allo scopo appunto di far togliere la detta esclusione.

Dopo brevi osservazioni in proposito da parte di Fuzier, Pedroni ed altri, la Camera deferisce alla Presidenza di constatare preventivamente il testo della legge qual fu approvata dalla Camera dei Deputati e di provvedere poi secondo consiglieranno le circostanze.

**Camera di Commercio di Napoli.** — Nella seduta del 9 aprile decorso fu letta una relazione, intorno alla convenienza di sancire per legge il patto dei pagamenti in valuta metallica, della quale riassumiamo i punti più importanti. La Camera di Napoli non crede che le rappresentanze commerciali incoraggeranno il governo nel suo progetto perchè la grande maggioranza di esse ha implicitamente risposto con un avviso contrario, con le istanze fatte ripetutamente per poter pagare in carta i dazi doganali. — Noi ci permettiamo di notare all'onor. Camera di Napoli che la questione è affatto diversa, nè ci sembra sia necessario di dimostrarlo.

La relazione crede che vi sia alquanto larghezza nello apprezzare il beneficio che il governo s'impromette dalla vagheggiata modificazione legislativa. — Interrogando i fatti non le sembra che siano sopraggiunte, dopo la legge del 30 aprile 1874 circostanze tali da avere imposto al governo l'obbligo morale di proporre la nuova disposizione legislativa. Invero, compulsando le situazioni degli istituti di credito, a datare dall'indomani dell'eccezione sancita nell'art. 18 (a) della legge del consorzio, che cosa troviamo? I soli istituti di emissione sono obbligati a tenere un conto speciale per le cambie metalliche; e i dati che vi si riferiscono nel novembre di ciascun anno di un triennio, sono i seguenti.

Cambiali metalliche	1877	L.	994,225,35
"	1878	"	2,266,436,53
"	1879	"	4,528,154,83

Se si attribuisce una rinnovazione quadrupla a detti totali, il giro di queste divise non rappresenta, preseccogliendo il miglior numero, che un complessivo di 17 a 18 milioni. Manca bensì quel che si riferisce agli istituti privati, pei quali questo dato di fatto non è specificato. Però, se si ricorda che le sei banche di emissione (pigliando ad esempio il 1879) avevano una circolazione di cambiali metalliche di poco più che 4 milioni e mezzo e un portafogli in carta di 323,906,483,21, cioè il 98,50 0/0, si può forse ammettere che questo istesso articolo rappresenti per le società di credito ordinario Lire 2,711,221,41, perocchè esse avevano, alla stessa data, un portafoglio in carta di L. 180,814,095,08. In sostanza dunque, ben poca cosa rimpetto alle speranze che si erano concepite e che erano state decantate dagli oratori che difesero l'adozione dell'art. 18.

« Per trovare una giustificazione all'atto sul quale si domanda l'avviso delle Camere di commercio, bisognerebbe che riuscisse dimostrato che qualche fine economico di gran momento si possa raggiungere

a) L'art. 18 della legge sul consorzio del 1874 stabilisce che si possano stipulare pagamenti in valuta metallica quando si tratti di cambiali di biglietti all'ordine fra commercianti o per cause commerciali, di depositi in conto corrente ed a risparmio.

con la progettata espansione dell' articolo 18. Il Ministro trova la precipua utilità del provvedimento in quel maggiore stimolo che riceverebbe l' operosità commerciale relativamente alle relazioni internazionali. Ora, se non c' inganniamo, a noi sembra che a questo provveda già la legislazione esistente; perchè è appunto la cambiale il simbolo in cui s' incarna ogni relazione di scambio tra i diversi popoli; e poichè questo è già permesso, la nuova disciplina legislativa non muterebbe l' odierno stato di cose.

« In secondo luogo, si fa molto valere dal Ministro proponente l' efficacia della progettata sanzione sull' incremento che prenderebbero i mutui ipotecari. E neanche per questa parte ci sembra che la legislazione monetaria attuale abbia quell' influenza che si crede. Quando, per 17 anni di pratica di corso forzoso, la moneta cartacea è diventata l' unico strumento della circolazione di un paese, il concetto della moneta vera esercita poca influenza su questa specie di operazioni, e se qualche esitazione deve essere vinta, la si ha a temere piuttosto da parte di chi domanda il mutuo, anzichè da parte di chi vi aderisce. Per ammaestramento ed esempio, c' è la storia di quel che è avvenuto in America dopo il *Resumption act*, al tempo della lotta tra gl' *inflationists*, che non avrebbero voluto la ripresa dei pagamenti metallici per non vedere aumentati i propri debiti, e gli *adoratori del vitello d' oro*, che volevano piuttosto tutelare l' onore degli Stati Uniti e liberare la patria dal flagello del corso forzoso. »

La relazione che riassumiamo nota, con ragione, che, meno casi rari, il mutuo ipotecario è operazione d' indole nazionale, anzi territoriale. Lo straniero difficilmente accarezza un impiego pel quale ha bisogno di saper apprezzare il valore dei predi dati in ipoteca.

Altra ragione è che la progettata disposizione potrebbe valere come stimolo a far venir fuori molta moneta metallica, che oggi paurosa si nasconde e resta improduttiva negli scrigni de' piccoli proprietari. Non è che vogliasi negare che nelle provincie, in ispecie nei piccoli paesi, si trovi qualche gruzzolo di oro che si nasconde, ma noi affermiamo che sia in piccola quantità, e che se si nasconde è piuttosto perchè trovasi in mano a que' tipi di arpagone, cui appaga lo spettacolo di contemplare l' oro posseduto, e che malgrado la nuova legge, non sarebbero più disposti a metterlo in circolazione, di quello che lo furono sin qui.

Altra è forse la ragione che provoca più direttamente la sollecitudine del Ministro. Alla trasformazione economica d' Italia, sotto il rapporto della edilità pubblica, dell' industria, della viabilità, hanno efficacemente contribuito molte società, costituite, per una piccola parte, con capitali nazionali, e per una maggiore con danaro forestiero. Oltre quel che s' è fatto, molto altro è da fare; in ispecie quando, fra non guari, si dovrà porre mano alla costruzione di una fitta arteria di strade ferrate. Talune di queste società sono state costrette, o ritennero utile, di collocare all' estero i titoli da esse emessi; non pochi Municipi imitarono l' esempio di coteste società. Ora, la più parte di questi titoli si videro chiusi i mercati stranieri, perchè avevano contro di sè l' alea dell' aggio. Di tutte le considerazioni con cui si conesta la proposizione in esame, questa ha il valore maggiore ed ha tanta esplicita convenienza che ci reputiamo dispensati dall' illustrarla.

Però, l' esperienza ha provato che l' ostacolo frap-

posta dalla legge a tale riguardo non ha impedito la emissione dei titoli in oro, malgrado che essi non abbiano efficacia legale e che gli stranieri abbiano fatta ad essi buona accoglienza. Il credito dei Municipi e delle società emittenti ha rassicurato i portatori di questi titoli, che essi terranno gl' impegni assunti di pagare gli interessi e rimborsare i titoli e il premio in moneta effettiva. Noi riteniamo che il collocamento di detti titoli è avvenuto per questa considerazione piuttosto che per ignoranza della legge nei prenditori, quando riflettiamo che i collocatori di queste carte-valori sono, per la maggior parte, società italiane, nelle quali non potrebbe supporre ignoranza di queste leggi speciali.

« Ragioni di convenienza, di prudenza economica, poterono consigliare a' legislatori del 1874 di limitare la validità delle stipulazioni de' pagamenti in valuta metallica a' soli rapporti commerciali, soprattutto quando una gran parte dei rapporti civili può agevolmente — come in pratica avviene — incarnarsi nei simboli che il commercio ha adottato per suo uso esclusivo. Ma poichè questa questione è rimessa a galla, il diritto deve restare al diritto. Egli non è nè conveniente nè utile che nella nostra giurisprudenza si veggia lo sconcio di pareri discordi, secondo che sulla stessa questione pronunzi l' una o l' altra delle Corti di Cassazione, ed anzi, talvolta, discordemente, anche una stessa Cassazione. Contraddizione della quale non riesce difficile il rendersi conto; comechè, dall' un lato, è poco dubbio, a parer nostro, che l' art. 3, del decreto legge 1 maggio 1866 era esplicito e diceva chiaro che nessuna altra stipulazione era valida se non fosse quella nella carta che lo Stato avea dichiarato moneta legale: interpretazione fortificata dall' altro decreto del 14 luglio stesso anno, che imponeva doversi pagare in oro solo i dazi d' importazione. Ma dall' altro lato, la confusione nella magistratura poteva venire anche dal fatto che si vedevano le strane eccezioni di trattamento fatte esplicitamente dallo Stato a favore delle obbligazioni della Regia, delle Meridionali, delle Demaniali, e de' prestiti di Napoli e Firenze; ed infine, da un' altra circostanza gravissima: che quando una legge non ha a sommo e incontrastato fondamento il sentimento del diritto, la coscienza e la mente della magistratura non piegasi che a malincuore all' esecuzione di quella. Ora, non può non ripugnare al senso morale, come al senso giuridico, un precetto legislativo che disconosce la validità di un patto stipulato in valuta metallica, la valuta per eccellenza, la sola valuta vera. »

« La risoluzione di questa quistione è tanto più indispensabile che, al presente non solo certa magistratura rifiutasi d' imporre al debitore di pagare in valuta metallica sol perchè stipulò di pagare appunto in questo metallo, ma crede in buona coscienza, di poter rifiutare al creditore il diritto di esigere oltre la sorte principale, in carta, anche una aggiunta corrispondente all' ammontare dell' aggio. »

Dopo molte considerazioni, la relazione conclude proponendo alla Camera di non esprimere un avviso contrario alla iniziativa che vuol prendere il governo del Re, pur ritenendo che non ci sia urgenza nell' adottarla, nè che da essa debbano venire gli augurati vantaggi.

**Camera di Commercio di Carrara.** — Nella sua adunanza del 21 aprile scorso prendeva ad esame la circolare del Ministro di Agricoltura e Commer-

cio intorno alla convalidazione dei patti di pagamento in moneta metallica per ogni sorta di contrattazioni e si pronunziava unanimemente in senso contrario all'adozione di tale progetto.

La Camera nel mentre commendava l'intento propostosi dal Ministero col'ideata misura, ravvisò per altro che la medesima potesse essere sorgente più di danno che di beneficio.

Egli è certo (dice la onorevole Camera nella sua risposta al Ministro) che ammessa la validità del patto di pagamento in moneta metallica, cotesto patto si generalizzerebbe ben presto e lo si apporrebbe in ogni specie di negoziazione, dalle meno importanti a quelle di rilevanza maggiore.

Ad arrestare quest'evento non varrebbe per certo la consuetudine invalsa dei pagamenti in carta, sia perchè siffatto uso non può interpretarsi come vera consuetudine, essendo imposto da necessità, sia perchè esso sarebbe tosto abbandonato qualora ne fosse creata la possibilità.

Da ciò seguirebbe un necessario ristagno nella circolazione cartacea e quindi un corrispondente aumento nell'aggio dell'oro.

I danni di questo risultato parvero evidenti a quella Camera.

Sia pure (e vi è a dubitarne) che con la convalidazione di quei patti si faciliterebbe l'investimento di capitali stranieri in Italia, ma è pur sempre vero che per far fronte agl'impegni correlativi dovrebbero i debitori sostenere il maggior sacrificio dell'acquisto dell'oro, tanto più grave quanto maggiore sarà l'aggio che si verificasse rispetto alla specie metallica.

Laonde se può anche ritenersi che con la convalidazione dei patti di pagamento in oro, si faciliterebbe l'intervento di capitali stranieri a dare impulso e vigore al commercio e all'industrie italiane non può nemmeno negarsi che tale beneficio sarebbe paralizzato dal deprezzamento nel valore della specie cartacea di cui pel medesimo scopo potrebbero disporre in Italia.

Se da un lato, convalidando quei patti si porrebbero al coperto i creditori stranieri dall'alea dell'aggio, non si porrebbero egualmente al coperto i debitori, che per pagamenti dovessero procurarsi la specie metallica.

Le stesse osservazioni possono farsi per le contrattazioni che avvengono e si sviluppano nell'orbita delle frontiere italiane.

Il Ministro opportunamente rileva che i contratti stipulati in moneta metallica si risolveranno verosimilmente alla scadenza nel pagamento in biglietti con un'aggiunta corrispondente all'aggio. Ma ciò appunto dimostra il pericolo cui potrà andar soggetto il debitore alla scadenza del contratto, dovendo incontrare e sopportare le conseguenze dell'alea per l'aggio dell'oro.

È questo rischio invece di diminuire, aumenterebbe nei contratti a lunga scadenza, come nei prestiti ipotecari perchè più difficile a prevedere sono evidentemente le lontane condizioni del mercato.

Ma una scossa ben più forte e un perturbamento più esiziale averrebbe rispetto ad un altro ordine di pubblica e privata economia.

Introdotta la facoltà di pattuire i pagamenti in oro tale facoltà potrà essere adottata, come già si è detto, anche nelle contrattazioni di minor rilevanza.

Non sarebbe vietato neppure che i venditori di

generi al minuto non potessero pretendere i pagamenti in oro. Per lo meno, costoro, concludendo le loro grosse operazioni in oro si rivalerebbero delle conseguenze dell'aggio, verso i compratori al minuto. Or chi possiede assegnamenti che si pagano obbligatoriamente in specie cartacea, subirebbe tale deprezzamento nella propria fortuna, da poterne immaginare bensì, ma certo non calcolare le conseguenze. I possessori di rendita pubblica, gli stipendiati dal Governo, dalle provincie e dai comuni, e mille altre persone che possono trovarsi nella stessa condizione, si vedrebbero ridotti indirettamente i loro proventi, pel diminuito valore nello strumento offerto ai loro scambi.

La rendita pubblica in specie dovrebbe subire un necessario ribasso non solo con danno della privata fortuna, ma a detrimento ancora del credito nazionale.

Per queste ragioni, la Camera si è pronunziata contraria alla ideata riforma.

## Le Riscossioni e i Pagamenti

a tutto il 31 marzo 1880

Gl'incassi nel mese di marzo 1880 in confronto con quelli dello stesso periodo dell'anno 1879 furono i seguenti:

Entrata ordinaria	1880	1879
<i>A) Entr. effettive (Cat. 1)</i>		
Redditi patrimoniali dello Stato L.	1,320,043 10	1,434,037 87
Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati . . . . .	13,453 01	6,129 57
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	1,935,136 75	1,897,788 08
Tasse in amministrazione della Direzione Generale del Demanio . . . . .	10,548,187 80	10,557,064 76
Tassa sulle ferrovie . . . . .	860 616 11	904,130 83
Diritti delle legazioni e dei consolatati all'Estero . . . . .	120,196 70	211,711 84
Tassa sulla macinazione dei cereali.	4,086,777 30	6,280,375 50
Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, acque gassose, ec.	548,378 60	1,077,681 37
Dogane e diritti marittimi . . . . .	9,371,654 80	10,179,241 78
Dazi interni di consumo . . . . .	5,367,224 81	5,961,125 56
Tabacchi . . . . .	—	746 10
Sali . . . . .	6,481,912 06	6,570,571 04
Servizi diversi . . . . .	279,803 02	282,420 10
Lotto . . . . .	6,155,423 48	5,021,941 38
Poste . . . . .	2,186,100 30	2,243,519 46
Telegrafi . . . . .	786,436 10	723,462 33
Strade ferrate di proprietà dello Stato . . . . .	2,000,000 —	3,000 00 0 —
Servizi diversi . . . . .	1,247,772 20	1,188,665 10
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	698,052 98	897,173 22
Entrate diverse . . . . .	696,759 64	662,999 98
<i>B) Part. di giro (Cat. IV):</i>	157 65	4,577 65
<b>Entrata Straordinaria</b>	<b>1880</b>	<b>1879</b>
<i>C) Entrate effett. (Cat. 1)</i>		
Redditi patrimoniali dello Stato L.	—	—
Contributi — Debiti dei Comuni per dazio consumo . . . . .	2,500 —	2,500 —
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	3,138,502 95	24,580 76
Entrate diverse . . . . .	13,290 44	871 26
Arretrati per imposta fondiaria . . . . .	12,511 72	34,315 32
Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	8,378 96	12,741 49
Residui attivi diversi . . . . .	5,041 85	42,220 47
<i>D) Mov. di capit. (Cat. II).</i>		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . .	15,688,233 01	16,005,141 25
Riscossione di crediti . . . . .	—	—
Accensione di debiti . . . . .	35,321 84	1,241,250 91
Capitoli aggiunti . . . . .	—	—
<i>E) Costr. ferr. (Cat. III).</i>		
Prodotto di alienazione di rendita consolidata per la costruzione di ferrovie, e rimborsi e concorsi da comuni e da provincie interessate . . . . .	372,186 21	—
<b>TOTALE INCASSI L.</b>	<b>74,157,752 94</b>	<b>75,831,905 38</b>

Nel mese di marzo 1880 si è quindi avuto una diminuzione di L. 4,694,152. 44.

Gli incassi dei tre primi mesi del 1880 furono di L. 250,980,531. 19 contro L. 270,157,818.61 nel 1879 e quindi si ebbe una diminuzione di Lire 19,177,287. 42.

I pagamenti fatti per conto dei diversi Ministeri nel mese di marzo 1880 in confronto con quelli dello stesso periodo 1879, sono:

	1880	1879
Tesoro L.	48,731,666 34	24,002,503 77
Finanze »	10,763,217 57	11,004,726 57
Grazia e giustizia »	2,436,445 17	2,493,471 72
Esteri »	556,911 68	610,605 92
Istruz. pubblica »	2,481,694 88	2,437,691 69
Interno »	5,384,003 96	4,329,113 84
Lavori pubblici »	11,317,152 01	7,701,715 94
Guerra »	18,187,467 67	14,808,159 34
Marina »	4,219,232 12	3,271,654 73
Agricoltura, in-		
dustria e com-		
mercio »	931,946 02	928,144 51
Totale L.	105,009,727 42	71,587,788 03

Si ha quindi un aumento di pagamenti nel marzo del 1880 di L. 33,421,939. 59 in confronto del marzo del 1879 e nei pagamenti del primo trimestre 1880 che furono di L. 240,121,480. 79. contro 242,157,079. 40 si ha una diminuzione di Lire 2,035,598. 61.

Confrontando i pagamenti colle riscossioni si ha pel mese di marzo 1880 una diminuzione nelle seconde di L. 35,116,091.85 e pel primo trimestre una diminuzione di L. 17,141,688. 41.

La diminuzione di L. 2,193,558. 20 sulla tassa macinazione dei cereali è la conseguenza della esenzione della tassa del macinato sul secondo palmento, e del minor consumo di cereali.

La diminuzione di L. 531,302. 72 sulla tassa fabbricazione degli alcool, della birra, acque gazose, ecc., procede esclusivamente dall'abolizione della tassa di raffinazione degli zuccheri. Le altre tasse di fabbricazione hanno anzi dato un maggior prodotto.

La diminuzione di L. 808,186. 93 sulle dogane e diritti marittimi, come fu già avvertito nei precedenti mesi, è dovuta interamente alle minori importazioni di zucchero e di caffè cagionate dalle straordinarie provviste fatte nel 1879.

L'aumento di L. 3,113,922. 19 sui rimborsi e concorsi nelle spese deriva principalmente dall' essersi incassate L. 3,000,000 in conto del dono di 20 milioni del duca di Galliera per ampliamento e sistemazione del porto di Genova.

La diminuzione di L. 1,203,929. 07 sull'accensione di debiti va attribuita totalmente all'incasso verificatosi nel marzo del 1879 di L. 1,203,598. 68 per alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici, la cui vendita, per effetto del decreto 26 settembre 1879, n. 5080, è sospesa.

A formare la maggior spesa nel Ministero del tesoro di L. 24,729,752. 57 ha principalmente contribuito la somma di L. 20,662,685. 58 che presenta l'assegnazione del semestre al 1° gennaio 1880 della rendita consolidata 5 0/0 in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del Consorzio degli Istituti di emissione. L'assegnazione consimile per scadenza 1° gennaio 1879 venne invece eseguita nel mese stesso.

Ecco per ultimo i risultamenti del conto del Tesoro al 31 marzo 1880:

Attivo	
Fondo di cassa alla scadenza del 1879	L. 158,840,680 45
Crediti di Tesor. Id.	» 150,948,876 34
<i>Incassi a tutto marzo</i>	
Entrata ordinaria	» 227,267,361 53
Entrata straordinaria	» 23,713,169 66
Debiti di Tesorer. al 31 marzo 1880	» 418,691,987 15
Totale L.	979,462,075 13
Passivo	
Debiti di Tesoreria alla scadenza del 1879	L. 419,831,833 55
Pagamenti a tutto marzo 1880	» 240,121,480 79
Fondo di cassa 31 marzo 1880	» 122,473,081 16
Crediti di Tesoreria	» 197,035,629 63
Totale L.	979,462,075 13

## RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 1 maggio.

Nelle alte sfere politiche d'Europa da qualche tempo sembra generalmente prevalere una corrente di moderazione e di conciliazione. Cominciando dall'Inghilterra troviamo infatti che nè la caduta del ministero Beaconsfield, nè qualche difficoltà incontrata nella formazione del nuovo gabinetto poterono in alcun modo scuotere il senso pratico che caratterizza il popolo inglese. In Francia se si toglie qualche tempestosa seduta della Camera non vi è nulla all'interno che possa destare delle preoccupazioni, e quanto alle relazioni estere del governo francese, dopo la circolare del ministro Freycinet, molte apprensioni si sono calmate e molte diffidenze sono svanite. In Germania dopo che il Gran Cancelliere fu invitato e pregato dal suo Imperatore a rimanere al suo posto, tutto sembra tranquillo. In Russia i nichilisti stessi non si fanno più vivi, e il generale Loris Melikoff ne approfitta per accelerare le riforme volute dall'Imperatore. In Austria nulla di nuovo, e in Italia la caduta del Ministero Cairoli-Depretis generalmente desiderata, perchè lascia sperare non lontane le elezioni generali è avvenuta senza scosse. La Turchia soltanto discorda da questo concerto di moderazione e di tranquillità, ma è sperabile che il conflitto Montenegrino venga sciolto senza lasciare strascichi pericolosi. Malgrado questo e nonostante la bella prospettiva dei raccolti, il mercato finanziario non comincia come dovrebbe, e spesso i rialzisti si trovano costretti a fare sforzi supremi per arrestare la corrente di ribasso che tenta invaderlo.

A Parigi la settimana aprivasi con sfavorevoli disposizioni, e le realizzazioni proseguirono più abbondanti che nell'ottava scorsa, specialmente nei fiorini austriaco ed ungherese, e nei fondi russi, i quali subirono un notevole ribasso, che fu provocato dal cattivo andamento delle borse estere, e specialmente tedesche, nelle quali ebbe notevole influenza il conflitto sorto fra l'Albania e il Montenegro. Col procedere della settimana la speculazione al rialzo aiutata dalle migliorate condizioni delle

borse austriache e germaniche si dette a operare con maggiore slancio, e poté non senza tanti sforzi riguadagnare il terreno perduto. Il 3 0/0 da 119.10 cadeva a 118.90 per risalire inseguito a 119.30; il 3 0/0 da 85.55 declinava a 85.30 per spingersi fino a 84.70 il 5 0/0 ammortizzabile da 85.15 cadeva a 85 per andare poi fino a 85.80 e la rendita italiana mantenevasi allo stesso prezzo dell'ottava scorsa, cioè intorno a 84.30.

A Londra, malgrado l'affluenza dei fondi russi, austriaci e germanici, che domandano di realizzare, il mercato trascorse con favorevoli disposizioni per tutta l'ottava, tantochè i consolidati inglesi da 98 3/4 salivano a 99 1/8; la rendita italiana da 85 ritornava a 85 1/2; la turca da 10 1/4 a 10 1/2, e l'argento da 52 saliva a 52 1/4.

A Vienna e Berlino stante l'enorme quantità di titoli di cui sono stracariche, e la necessità di alleggerirsene, il ribasso fu la caratteristica della settimana.

Le Borse italiane, senza preoccuparsi di quello che avveniva a Montecitorio, non ebbero altra guida che il movimento delle Borse estere, e quindi rialzarono o ribassarono a seconda dei rialzi e dei ribassi che venivano segnalati dall'estero.

La rendita 5 per cento da 92.17, ultimo prezzo di sabato scorso, declinava fino a 91.95 per risalire jerisera fino a 92.10 circa.

Il 3 per cento rimase per tutta l'ottava nominale fra 84.70 e 84.80.

Nei prestiti cattolici il Rothschild ebbe qualche affare a 100; il Blount fra 95.50 e 95.60, e il cattolico 1860-64 fra 95.30 e 95.40.

La rendita turca fu trattata a Roma e Napoli da 11.70 a 11.50.

Le azioni della Banca Nazionale Italiana ebbero qualche operazione intorno a 2305; quelle della Banca Nazionale Toscana risalivano a 710, e il Credito Mobiliare da 918 cadeva a 910.

Le azioni della Regia Tabacchi rimasero intorno a 954 e le relative obbligazioni fra 571 e 574.

Nei valori ferroviari si praticò 438 circa per le azioni meridionali; 291 per le obbligazioni livornesi C D; 153 per le azioni romane; 468 per le centrali toscane, e 415 per le azioni livornesi.

Il prestito fiorentino a premi 1868 fu trattato a 139, e le Delegazioni dello stesso Comune a 500.50.

I Napoleoni restano intorno a 21.90; il Francia a vista a 109.35, e il Londra a 3 mesi a 27.43.

Chiudiamo con la solita rassegna del movimento bancario.

La Banca d'Inghilterra alla fine della settimana scorsa dava in confronto della precedente le seguenti variazioni: in aumento il portafoglio di 215.417 sterl. i conti particolari di 252.980; il conto del Tesoro di 147.212; la riserva dei biglietti di 811.70; in diminuzione il numerario di 201,005, e la circolazione di 8.228.

La Banca di Francia alla stessa epoca segnava: aumento di fr. 19,900,000 per il numerario; di fr. 4,000,000 per il portafoglio di 800,000 per le anticipazioni; di 23,500,000 per i conti del Tesoro, e di 27,600,000 per i conti particolari: diminuzione di 37,800,000 per la circolazione.

La Banca Naz. Toscana al 31 marzo dava la seguente situazione: Numerario L. 19,212,295.20; Portafoglio L. 26,440,885.06; Anticipazioni 923,350

Circolazione L. 49,546,850; Conti correnti a vista L. 157,465.69; detti a scadenza L. 6,407,498.35.

La Banca Romana alla stessa epoca dava: Numerario L. 18,549,750.63; Portafoglio L. 39,939,850.08; Anticipazioni Lire 4,424,652.56; Circolazione L. 44,422,344; Conti correnti a vista L. 1,589,952.51; detti a scadenza L. 8,066,753.90.

## NOTIZIE COMMERCIALI

**Cereali.** — Le campagne in generale sono soddisfacentissime; i frumenti, i faveti, i spagnari prometton moltissimo; i prati pure che tanto in quest'ultimi giorni si avvantaggiarono per le abbondanti piogge cadute daranno un discreto prodotto; i formentoni e i fagioli nascono a meraviglia, e i semenzai puro da foraggio, se saranno in seguito favoriti da qualche pioggerella, non mancheranno anch'essi di dare un buon raccolto. Sotto l'influenza frattanto di sì liete speranze se si eccettua il granturco per il quale la ricerca è sempre attivissima, i prezzi di cereali tendono sempre più a fermarsi nella via del ribasso. — A Roma i grani teneri della provincia furono venduti da L. 34.50 a 36.50 al quint., e la farina dei molini a vapore da L. 43.80 a 59 a seconda della marca. — A Livorno i grani toscani furono contrattati da L. 33.50 a 36.50 al quint., e il granturco da L. 20 a 29. — A Firenze i grani gentili bianchi fecero da L. 29.03 a 31.79 all'ettol., i rossi da L. 27.72 a 28.49, e il granturco da L. 16.60 a 18. — A Bologna ribasso sui grani di 75 centes. a 1 lira avendo fatto da L. 35.50 a 36. I granturchi furono venduti da L. 22 a 27.75. — A Ferrara con leggiero ribasso i grani ottennero da L. 35 a 34.50 e il granturco da L. 22 a 27.50. — A Rovigo i grani realizzarono da L. 32 a 34 al quint., e i formentoni da L. 26 a 27.50. — A Milano i prezzi praticati furono di L. 34 a 36 al quint., per i grani; di L. 21 a 28 per i granturchi, e di L. 34.50 a 42 per il riso fuori dazio. — A Vercelli i risi aumentarono di 25 cent., avendo fatto da L. 31.16 a 32.58 all'ettol. — A Torino i grani furono venduti da L. 34 a 37.25 al quint., i granturchi da L. 21 a 29; la segale da L. 26 a 28.50, e il riso bianco fuori dazio da L. 38.50 a 44.75. — A Genova i grani teneri lombardi e i Barletta ottennero da L. 36 a 38 al quintale; le provenienze dall'America da L. 32.50 a 35; i grani del Mar Nero del Danubio e della Polonia da L. 25.50 a 28 all'ettol., e i granturchi da L. 19.50 a 30 al quint. — In Ancona i prezzi furono di L. 32.50 a 33 per i grani, e di L. 22.50 per i granturchi di Galatz e di Valacchia.

**Sete.** — La calma continua a regnare nella maggior parte dei mercati ed è provocata dalle stesse ragioni segnalate nelle precedenti rassegne, cioè a dire dalla più gran riservatezza dei consumatori in vista dell'incertezza del prossimo raccolto dei bozzoli. — A Como tuttavia gli affari furono abbastanza attivi, ma ciò avvenne per circostanze del tutto particolari a questo mercato, cioè dalle molte commissioni di stoffe avute dalle varie manifatture locali. Gli organzini strafilati sublimi 18;20 furono pagati L. 88; detti boni correnti 20;22 da L. 70 a 80; detti buoni correnti 22;26 L. 73; le trame sublimi 24;28 L. 78, e i mezzani 28;40 L. 58. — A Milano i prezzi praticati furono di L. 72 a 68 per le gregge 9;10 di 1° e 2° ord.; di L. 85 per gli organzini classici 18;20, e di L. 68 per le trame a due capi di 3° ord. 24;26. — A Torino i prezzi retrocessero da 2 a 3 lire al chilogr. — A Lione pure le idee di ribasso hanno preso il sopravvento, e quindi dagli affari conclusi nel corso della settimana viene a risultare un deprezzamento di 2 a 3 franchi per gli articoli maggiormente colpiti. Fra gli

affari contrattati abbiamo notato diversi lotti di organzini italiani al prezzo di fr. 75 a 77 per articoli di 2° ord. 19/21, 20/22.

**Olj d'oliva.** Durante l'ottava è stato segnalato il seguente movimento. — A *Porto Maurizio* vendite attive al prezzo di L. 158 a 167 al quint. per le qualità primarie; di L. 148 a 157 per le secondarie; di L. 120 a 145 per i mangiabili a seconda del merito; di L. 98 a 101 per le cime e di L. 88 a 90 per i lavati. — A *Diano* i fini furono pagati da L. 162 a 168; i mezzofini pagliati da L. 150 a 157; i mangiabili da L. 130 a 145; gli avariati dal gelo da L. 118 a 125 e i lavati da L. 87 a 90. — A *Genova* gli oli vecchi della riviera di Levante realizzarono L. 133 al quint. — A *Livorno* gli olj toscani rimasero invariati da L. 130 a 165. — In *Arezzo* il listino segna da L. 130 a 142 all'ettol. fuori dazio. — A *Napoli* gli ultimi prezzi praticati in borsa furono per i Gallipoli di L. 98.65 per il pronto e per maggio; di L. 98.95 per agosto e di L. 98 per il futuro, e per il Gioja di L. 97.55 per le due prime scadenze; di L. 97.83 per agosto e di L. 93.77 per il futuro.

**Metalli.** — Generalmente deboli ed anche in ribasso per abbondanza di offerte. — *Rame.* Declinava nell'ultima quindicina da 3 a 5 lire al quintale. I prezzi praticati in Italia furono da L. 208 a 212 per il rame in pani; da L. 230 a 240 per detto in fogli, e da L. 228 a 233 per l'ottone, e a *Marsiglia* da fr. 180 a 200, il tutto per ogni 100 chilogrammi. — *Stagno.* Abbondantemente offerto, ma senza notevoli variazioni nei corsi. Sulle piazze italiane da L. 285 a 295 al quintale, e a *Londra* da fr. 200 a 230. — *Piombo.* I prezzi correnti fatti all'interno furono da L. 54 a 58 al quintale, e a *Marsiglia* da fr. 40 a 44. — *Zinco.* Generalmente sostenuto in specie per le buone marche. In Italia si praticò L. 70 al quintale per lo zinco in pani, e da L. 75 a 77 per quello in fogli, e a *Marsiglia* da fr. 65 a 67. — *Ferri.* Continuano a ribassare. A *Genova* il ferro nazionale Prà vale attualmente da L. 25 a 30 al quintale; l'inglese in verghe da L. 32 a 33; detto in fasci per chiodi da L. 32 a 36; le lamiere inglesi da L. 46 a 47; il ferro vecchio dolce da L. 9 a 12, e la ghisa Eglinton L. 15.50.

**Petrolio.** — Non essendovi variazioni nè sui cambi, nè sui noli, nè da parte dei detentori all'origine che tengono ferme le loro pretese la settimana trascorse nelle stesse condizioni delle precedenti tanto all'interno che all'estero. — A *Genova* i prezzi praticati furono per la merce fuori dazio da L. 22 a 22.50 al quintale per i barili, e da L. 23.50 a 24 per le casse, e per la merce con dazio di L. 62 per i barili, e da L. 67 a 67.50 per le casse. — A *Trieste* i barili furono venduti a fiorini 10 al quintale. — In *Anversa* si praticò fr. 18.25 per ogni 100 chilogrammi al Deposito; a *Filadelfia* e a *Nuova York* cent. 7 1/2, per gallone.

## ESTRAZIONI

**Prestito 7 p. c. del Comune di Pisa 1871** (obbligazioni da L. 100). — 16.<sup>a</sup> estrazione semestrale, 1.<sup>o</sup> aprile 1880.

Numeri delle obbligazioni valevoli per ciascuna delle cinque serie di prima e seconda emissione.

N. 161 278 306 318 611 702 1017 1098 1363 1562  
1647 1915 3155 3597 3844 3878 4277 4282 4919  
4943 5050 5711 5892 6039 6147 6270 6512 6518  
6560 7015 7034 7765 7770 8407 8870 9373 9647.

Rimborso in L. 120 per obbligazione, dal 1° luglio 1880, a Pisa, dalla Cassa comunale; Milano, Banca Lombarda; Alessandria, Banca Popolare; Bologna, Renoli Buggio e C.; Firenze, Numes Vais Itzinger e C.; Genova, Banca Provinciale; Livorno, R. Simonelli e

C.; Modena, Banca Popolare; Napoli, Banca Napoletana; Padova, Banca in accomandita C. Romiati e C.; Palermo, Carlo Wedekind e C.; Roma, Banca Generale, Rovigo, Fratelli Cavaglieri; Torino, Banca Industriale Subalpina; Venezia, Banca del Popolo; Voghera, Banca Popolare di Alessandria.

Le suddette Case pagano i couponi 1.<sup>o</sup> gennaio e 1.<sup>o</sup> luglio 1880.

Riassunto delle obbligazioni estratte nelle precedenti 15 estrazioni non ancora presentate al rimborso:

Num.	Serie	Num.	Serie	Num.	Serie
57	3	84	5	169	5
331	4	446	5	500	4
506	5	575	3	581	1.3
592	3.5	622	3	653	3.4
654	1.3.4.5	737	5	779	5
807	5	842	3.5	857	3.5
866	3	978	4.5	1002	1.4
1019	5	1042	5	1129	3.4
1192	4	1282	4	1316	1
1341	4	1344	5	1490	1.4
1533	4	1551	4	1668	1.3.4.5
1750	4	1893	5	1970	1.3
2011	1	2082	4	2092	4
2132	1	2146	1.4	2178	4
2181	4	2233	4	2381	3
2528	4	2544	1.3.4	2633	1
2786	1.3	2807	4	2824	1
3002	4	3037	1.3.4	3050	1.3.4
3128	1.3.5	3191	1.3.4.5	3217	3.4
3287	3.4	3364	1.3	3367	1.3
3430	1	3527	1	3554	3
3616	1	3729	3.4	3759	4
3827	1	3872	1.3	3894	3
3936	3	3940	3	4056	3
4101	4	4207	1	4257	3
4288	1	4339	3	4363	3
4462	1	4577	4	4583	1
4624	2.5	4665	1.3	4672	3
4708	3	4740	1	4768	3
4772	4	4874	3	4907	2.4
4909	3	4913	2	5135	1.3
5140	3.4	5155	2.4.5	5247	3.4
5262	1.2	5273	3	5317	3
5323	3	5328	3	5437	3
5567	4	5725	4	5730	3
5749	4	5758	4	5775	3.4
5792	3	5810	2	5817	3
5885	4	5887	1.3	5913	1.3.4
6016	3	6029	4	6048	4
6072	2.3.4.5	6097	1.3	6198	3
6370	3	6380	1	6522	1.3
6542	1.2.3.5	6604	3	6613	3
6620	3	6635	3	6695	3
6717	2.3.5	6805	4	6886	1
6921	3	6940	3	7088	3
7303	1.4	7355	4	7374	1.2
7432	4	7445	1	7572	2.3
7588	2.4.5	7677	1	7713	1
7761	1	7846	3	7876	1.2.4
7941	2	8161	1.4	8218	1.2.5
8269	1.3	8270	1.3.4	8349	1.2.4.5
8360	3	8468	1	8488	3
8515	1	8522	1	8552	4
8603	3	8612	1.3.5	8622	5
8639	3	8656	3	8681	1.2.3
8707	1	8719	5	8826	3.4
8827	4	8899	1	8908	1.4.5
9024	5	9072	4	9146	2
9164	3.5	9177	1.3	9307	3
9318	1	9385	3	9480	5
9498	4	9583	4	9624	3.5
9632	1.3.5	9672	1	9685	1.5
9719	3.5	9721	2.3.5	9745	2.3
9774	2	9824	4	9858	1
9878	1	9927	5	9965	1.4

**Ricovero di Mendicità della città e circondario di Genova 1858.** — Estrazione 30 marzo 1880.  
N. 15 31 42 61 94 120 125 181 195.

**Società Anonima - Ferrovia da Torreberetti al Gravello presso Pavia.** — Nell'Assemblea del 24 marzo 1880 vennero designate pel rimborso a L. 420 ca. dauna le seguenti 88 azioni per l'esercizio del 1879:  
N. 992 al 999                      Azioni N. 8  
» 4921 al 5000                    »    » 8:

**Prestito 6 p. c. città di Foligno 1872** (obbligaz. da L. 100 oro). — 8.<sup>a</sup> estrazione annuale, 15 aprile 1880.  
N. 160 207 243 259 302 336 550 692 824 — 1034  
214 492 511 517 799 801 — 2128 359 387 491 829  
929 960 969 986 — 3096 233 581 774 785 813 957  
963 996 999 — 4064 79 102 328 509 522 544 654

672 688 748 811 890 910 971 987 — 5075 255 462  
475 582 724 837 943.

Rimborso in L. 100 oro per obbligazione, dal 15 luglio 1880, a Foligno, dalla Cassa municipale; Bruxelles, Ditta Cassel e C.

**Compagnia d'Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia** (Lettere di Pegno emesse dalla sezione del Credito Ipotecario per le provincie Lombardo-Venete). — Estrazione 1° aprile 1880.

Talleri 1000 N. 24 29 56 134 135 256 272 352  
426 515 525 631 672 685 704 759 826 933 958 976  
1035 1082 1109 1114 1197.

Talleri 100 N. 186 352 372 408 452 622.  
Pagamenti dal 1° luglio 1880, a Trieste e Venezia, dalla Cassa della Compagnia.

Avv. GIULIO FRANCO *Direttore-proprietario.*

EUGENIO BILLI *gerente responsabile*

# STRADE FERRATE ROMANE

## A V V I S O

### Incanto per la costruzione della nuova Stazione di Livorno

La Società delle Ferrovie Romane volendo procedere alla costruzione del fabbricato per la nuova Stazione di Livorno (S. Marco), apre una gara a schede segrete fra coloro che volessero concorrervi.

Il Capitolato, il progetto e la perizia saranno ostensibili, a partire dal 10 maggio 1880, nell'ufficio dell'Ingegnere Capo della 1<sup>a</sup> Sezione del Mantenimento situato al piano superiore della Stazione Centrale di Firenze.

Ogni concorrente, per essere ammesso alla gara, dovrà fare nella Cassa Centrale della Società in Firenze, una cauzione provvisoria di L. 5000 in danaro, ovvero in rendita del valore corrispondente al corso del giorno in Car-telle al Portatore del Debito Pubblico Italiano od in Titoli della Società direttamente garantiti dallo Stato.

Le offerte, redatte in carta da bollo da una lira, secondo la Modula che fa parte del Capitolato, cioè senza limitazione o riserva, dovranno pervenire suggellate alla Direzione della Società delle Ferrovie Romane in Firenze, non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno 31 Maggio 1880. La busta contenente l'Offerta dovrà portare l'indicazione:

#### Offerta per la costruzione del Fabbricato per la nuova Stazione di Livorno (S. Marco)

Insieme all'offerta dovrà trasmettersi un certificato di un Ispettore o Ingegnere Capo del Genio Civile o di un Ingegnere Capo Servizio di una Società Ferroviaria, di data non più lontana di sei mesi, che giustifichi la idoneità del concorrente ad eseguire opere edilizie.

L'Amministrazione si riserva piena libertà di scegliere fra gli offerenti quello che crederà preferibile sotto tutti i rapporti, quand'anche non avesse offerto il maggior ribasso sui prezzi della perizia, e ciò senza alcun obbligo di dichiararne i motivi; essa si riserva del pari la facoltà di rifiutare anche tutte le offerte, volendo rimanere perfettamente libera.

L'aggiudicazione definitiva dell'accollo s'intende però subordinata alla san-zione del Governo

(C. 1671) Firenze, 29 aprile 1880.

LA DIREZIONE GENERALE.

# STRADE FERRATE ROMANE

(Direzione Generale)

## PRODOTTI SETTIMANALI

9<sup>a</sup> Settimana dell'Anno 1880 — Dal dì 26 Febbraio al dì 3 Marzo 1880.

(Dedotta l'Imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CANI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del prodotto chilometrico annuo
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità				
Prodotto della settimana . . . . .	254,138.09	16,982.95	58,813.43	212,388.47	7,030.08	448.48	2,710.48	552,506.95	1,681	17,188.15
Settimana cor. 1879	272,794.36	18,964.58	42,132.87	173,221.39	8,046.56	457.32	2,385.85	518,002.93	1,657	16,900.63
Differenza (in più , meno)	» »	» »	16,680.56	39,167.08	» »	» »	324.63	31,504.05	24	837.52
	18,656.27	1,981.63	» »	» »	1,016.48	13.84	» »	» »	» »	» »
Ammontare dell'Esercizio dal 1 <sup>o</sup> genn. al 3 marzo 1880 . .	2,117,145.40	112,759.82	462,659.88	1,668,115.66	75,206.80	17,934.01	22,335.69	4,476,157.26	1,681	15,427.30
Periodo cor. 1879	2,141,962.59	119,308.71	429,823.91	1,511,741.27	79,666.25	27,003.81	18,144.46	4,327,651.01	1,657	15,131.50
Aumento . . . . .	» »	» »	32,835.97	156,374.39	» »	» »	4,191.23	148,506.25	24	295.80
Diminuzione . . .	24,817.19	6,548.89	» »	» »	4,459.46	9,069.80	» »	» »	» »	» »

La Linea Laura-Avellino della lunghezza di Chilom. 24 fu aperta all'Esercizio col giorno 31 Marzo 1879.

(C. 1595)

## SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si porta a notizia dei signori Azionisti che per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione a forma dell'Art. 25 degli Statuti Sociali, nel giorno 10 del prossimo giugno a mezzodi avrà luogo nella sede della Società in Firenze, via dei Renai 17, l'Assemblea Generale ordinaria degli Azionisti col seguente:

### Ordine del giorno :

- 1° Relazione del Consiglio di Amministrazione,
- 2° Bilancio consuntivo del 1879, preventivo del 1880, e deliberazioni relative,
- 3° Modificazioni al Regolamento della Cassa Pensioni,
- 4° Rinnovamento del Consiglio d'Amministrazione a termini dell'Art. 41 degli Statuti,
- 5° Nomina di tre Revisori del Bilancio e di due Supplenti.

Il deposito delle Azioni prescritto dall'Art. 22 degli Statuti potrà essere fatto dal 25 al 29 maggio p. v.

- a FIRENZE alla Cassa Centrale della Società;
- » NAPOLI » Cassa Succursale dell'Esercizio;
- » TORINO » Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
- » GENOVA » Cassa Generale,
- » MILANO » presso il signor Giulio Belinzaghi;
- » LIVORNO » Banca Nazionale del Regno d'Italia;
- » ROMA » Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
- » ANCONA » presso la Cassa della Direzione Sociale dell'Esercizio;
- » PARIGI » Società Generale di Credito Industriale e Commerciale;
- » LONDRA » presso i signori Baring Brothers e C.

Firenze, li 22 Aprile 1880.

Le modalità per l'esecuzione di detti Depositi furono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia N. 95, del 21 Aprile, e sono ostensibili presso le Casse suindicate.